



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 497/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4755 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(PROC. N. 1802/DDA/NV)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4755, acquisita in data 2 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004711), con la quale è stata segnalata dal sig. Stefano Azzi, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, in quanto titolare dei diritti audiovisivi delle partite dell’intero campionato di calcio di Serie B per la stagione 2021/2022, la messa a disposizione, sul sito *internet iptv01.shop*, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie B;

Direzione servizi digitali

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che <https://calcio.tw/page/calcio-streaming> e <https://iptv01.shop/> è una piattaforma online che previ iscrizione e pagamento dell'abbonamento (mensile a 9 euro, trimestrale a 24 euro, semestrale 44 euro ed annuale a 80 euro), consente all'utilizzatore di accedere a DAZN, Sky, Mediaset, film e altro, permettendogli di fruire anche della 14esima giornata di Serie B. Le opere digitali vengono così trasmesse in violazione della legge sul diritto di autore. DAZN è licenziataria ufficiale delle partite di Serie B unitamente ad Helbitz Media. Viene qui di seguito riportato il relativo link, della Lega Serie B, a dimostrazione della titolarità dei succitati diritti: <https://www.legab.it/news/laserie-bkt-2021-2024-su-dazn>. Si rileva come sia sistematica la messa a disposizione di un significativo numero di link che diano accesso alla trasmissione degli incontri di Serie B, come sopra private DAZN. L'istante ha altresì precisato che la segnalazione di opere audiovisive in violazione si riferisce esclusivamente al sito iptv01.shop/ sul quale, sottoscrivendo un abbonamento, gli utenti ricevono a mezzo e-mail uno specifico link con estensione “.m3u” contenente una playlist di canali, tra i quali quelli DAZN relativi alle partite di campionato;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata, risultavano effettivamente messi sistematicamente a disposizione link afferenti alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del campionato italiano di calcio di serie B, in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1802/DDA/NV, relativa all'istanza DDA/4755, della Direzione servizi digitali del 6 dicembre 2022, prot. n. DDA/0004786 inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento* e alla società Google LLC in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 7 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004795), con la quale iptv01.shop comunicava l'avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava “... tutte le opere indicate nella comunicazione DDA/4755 sono state cancellate da <https://calcio.tw/page/calcio-streaming>, e il sito iptv01.shop è stato cancellato...”;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, il sito iptv01.shop non è più raggiungibile e, pertanto, i link afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie B oggetto di istanza non risultano essere più disponibili al summenzionato sito *internet*;

CONSIDERATO l'avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

VISTO l'art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4755 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore